



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Il Giudice di Pace, avv. Carlo Romano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2854 R.G. affari civili contenziosi dell'anno 2011

TRA

AXA assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano alla via Leopardi n. 15, rappresentata e difesa dagli avv.ti

elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia alla

IL CASO.it
ATTORE
CONTRO
CONVENUTA

viale Europa n. 184, rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted]
nonché dal p. avv. [redacted] presso lo studio dei quali
elettivamente domicilia in S. Maria La Carità, alla via [redacted]

CONVENUTA

OGGETTO : opposizione a decreto ingiuntivo n. 205/11

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa del 19/12/2012 e comparse conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'AXA assicurazioni s.p.a. evocava in giudizio [redacted] e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 205/11 emesso dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, con il quale era stato ingiunto ad essa il pagamento della somma di euro 3.423,00 oltre interessi e spese di procedura.

A sostegno dell'opposizione, deduceva che il decreto ingiuntivo configurava una duplicazione del titolo esecutivo già esistente, indicandolo nella sentenza n. 383/11 del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia. Al riguardo evidenziava che la predetta sentenza era stata emessa a definizione del giudizio relativo al risarcimento dei danni

Contributo SI	<input type="checkbox"/>
UNIFICATO No	<input type="checkbox"/>
DEC. N° 117/13	
R.G. N° 2854/11	
DEP. II - 7 GEN. 2013	
DEP. III	
Cron. N° 478	

subiti da [redacted] un incidente stradale, per il quale la società era stata condannata al relativo pagamento. Infatti deduceva di aver inviato un assegno, con l'indicazione errata del nominativo del beneficiario [redacted] ma inviando successivamente un nuovo assegno correttamente intestato e riscosso da [redacted] il 28/07/2011, ancor prima di ricevere la notificazione del decreto ingiuntivo.

Incardinata la lite si costituiva ritualmente [redacted] la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, affermando che l'ingiunzione era stata richiesta sul presupposto di un accordo circa l'entità della somma da pagare, sicchè, la causa petendi e l'oggetto dell'ingiunzione erano diversi da quelli della sentenza.

Infine, pur confermando l'avvenuto pagamento della sorta capitale ancor prima della presentazione del decreto per la notifica, riteneva di aver comunque diritto al pagamento delle spese della procedura d'ingiunzione in quanto il relativo decreto era stato emesso prima del pagamento.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, acquisito il fascicolo della fase monitoria e, rassegnate le conclusioni la causa veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata, pertanto merita accoglimento.

Ed invero, dalla documentazione prodotta si evince che l'assegno di euro 3.423,00, inviato dall'AXA assicurazioni s.p.a. a [redacted] con il nominativo errato, è stato emesso in conseguenza della condanna di cui alla sentenza n. 383/11, tanto si evince dalla comunicazione scritta della società di assicurazione inviata allo studio legale [redacted] datata 08/04/2011. Tale circostanza, peraltro, appare pacifica tra le parti. Tuttavia, parte opposta deduce che l'importo di euro 3.423,00 è da ritenersi il frutto di un accordo circa l'entità del pagamento, da ritenersi avulso ed indipendente dalla sentenza, sufficiente alla legittimazione della richiesta d'ingiunzione.

L'assunto non appare condivisibile.

Ed invero, la cosa giudicata copre il cosiddetto dedotto e deducibile, ovvero non soltanto la questione decisa ma anche tutto quanto necessariamente ne discende, sicchè, laddove la sentenza consenta il calcolo dell'importo da pagare, l'intesa intervenuta circa l'entità del pagamento, non può considerarsi un accordo fondato su una causa e un oggetto diversi da quelli previsti dalla sentenza di condanna, tale da legittimare la richiesta di un nuovo titolo esecutivo.

del GIUDICE
O
1/3
1/3
1/3
1/3

Infatti, qualora la parte soccombente non pagasse esattamente tutto quanto previsto dalla condanna, il creditore potrebbe legittimamente mettere in esecuzione la sentenza senza la necessità di conseguire un nuovo titolo in quanto, diversamente argomentando, finirebbe per richiedere una nuova pronuncia contro il medesimo soggetto, per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, configurandosi una duplicazione del titolo esecutivo già esistente.

L'assunto trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale colui che abbia ottenuto sentenza di condanna nei confronti di un soggetto, ha esaurito il diritto di azione e non può, per difetto d'interesse, ulteriormente richiedere un decreto ingiuntivo contro il medesimo soggetto per lo stesso titolo e lo stesso oggetto (Cass. Civ. 16/07/1997 n. 6525; Cass. Civ. 23/04/2009 n. 9695).

Nel caso di specie l'importo pagato dalla AXA assicurazioni s.p.a. corrisponde a tutto quanto essa era tenuta a pagare, per la sorta capitale e gli interessi a [REDACTED] nonché per i diritti successivamente maturati, in virtù della condanna di cui alla sentenza n. 383/11, sicchè, nessun altro obbligo è ravvisabile a suo carico, tale da giustificare il ricorso alla procedura per decreto ingiuntivo.

Le considerazioni appena esposte, assorbono ogni altra argomentazione dedotta a sostegno delle rispettive posizioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 205/11 del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia;
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 710,00 di cui euro 110,00 per spese e, la restante parte, per compenso professionale, oltre c.p.a ed i.v.a come per legge.

Così deciso in Castellammare di Stabia il 07/01/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 7 GEN. 2013

IL CANCELLIERE B3

(Aut. sup. Ballo)

